



REPUBBLICA ITALIANA

29/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Massimo LASALVIA	Presidente
Carmela de GENNARO	Consigliere relatore
Fabio Gaetano GALEFFI	Consigliere
Aurelio LAINO	Consigliere
Stefania PETRUCCI	Consigliere

ha adottato la seguente

SENTENZA

nel giudizio pensionistico, iscritto al n. 59974 del Registro di segreteria, promosso da

omissis (c.f. *omissis*), nato a *omissis* (*omissis*), il *omissis* ed ivi residente, rappresentato e difeso, giusta procura agli atti, dall'avv. Pierangelo

Vladimiro Ladogana (pec:

ladogana.pierangelovladimiro@avvocatibari.legalmail.it) ed

elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bari, ala via Trevisani, n.106

nei confronti di

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

(codice fiscale 80078750587), con sede a Roma, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso, congiuntamente e

disgiuntamente dagli avv.ti Giuseppina Giannico (pec:

avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri
(pec: avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Lidia Carcavallo
(pec: avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), Antonietta Coretti
(pec: avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it) e Sergio Preden
(pec: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), come da procura
speciale in calce alla memoria di costituzione e presso gli stessi
elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria n. 29, negli
uffici dell'Avvocatura centrale dell'Istituto

avverso e per la riforma

della sentenza n. 475/2021 emessa dalla Corte dei conti - Sezione
giurisdizionale per la Regione Puglia, depositata il 27 maggio 2021 e
non notificata.

Visto l'atto di appello;

Visti tutti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi, all'udienza pubblica del 23 novembre 2023, con l'assistenza del
segretario, dott.ssa Serena Scippa, il relatore consigliere Carmela de
Gennaro nonché l'avv. Giuseppina Giannico per l'Inps, stante
l'assenza di parte appellante, come da verbale d'udienza

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 475/2021 la Sezione giurisdizionale della Corte
dei conti per la Regione Puglia ha respinto il ricorso proposto da
omissis, ex sottufficiale della Marina Militare, con una anzianità
contributiva, alla data del 31.12.1995, inferiore ai 15 anni
(segnatamente 12 anni e 4 mesi) e collocato a riposo con oltre 20 anni
di servizio, denegandogli il diritto alla rideterminazione del
trattamento pensionistico con applicazione sulla quota retributiva

della pensione, dell'aliquota di cui all'art. 54, comma 1, del d.P.R. n.1092/1973, in luogo di quella meno favorevole riconosciuta dall'ente previdenziale, prevista dall'art.44 del d.P.R. citato.

Avverso la suddetta sentenza ha interposto gravame *omissis*, il quale, dopo un *excursus* sulla disciplina in materia pensionistica applicabile ai militari e richiamando una parte della giurisprudenza del Giudice contabile in materia, afferma che le stesse Sezioni riunite, con la sentenza n.1/QM/2021, avrebbero riconosciuto l'applicazione dell'art.54, comma 1, del d.P.R. n.1092/1973 anche ai militari con anzianità inferiore ai 15 anni, al 31.12.1995.

In sostanza, a parere dell'appellante, l'art.54, con aliquota del 44%, sarebbe applicabile a tutti i militari che alla citata data del 31.12.1995, abbiano maturato un'anzianità di servizio inferiore ai 18 anni, peraltro indipendentemente dall'anzianità complessiva maturata al momento del pensionamento. Quanto sopra, anche in considerazione del principio di eguaglianza di cui all'art.3 Cost.

Richiama, infine, quanto da ultimo affermato dalle Sezioni riunite, in materia di applicazione dell'art.54 citato, con la sentenza n.12/QM/2021.

Conclude, quindi, per l'accoglimento del proprio atto di gravame e la riliquidazione del proprio trattamento pensionistico mediante applicazione dell'aliquota del 2,44% per ogni anno di servizio maturato alla data del 31.12.1995. Con vittoria di spese.

Con memoria in data 26 ottobre 2023, si è costituito l'Inps rappresentando che l'Istituto, in pari data, ha provveduto ad emettere il provvedimento di riliquidazione del trattamento pensionistico del

sig. *omissis*, in applicazione di quanto affermato dalle SS.RR. con la sentenza n.12/QM/2021, mediante l'applicazione dell'aliquota del 2,44 per ogni anno di servizio maturato alla data del 31.12.1995. Ha anche depositato provvedimento di liquidazione delle somme arretrate da pagarsi sui ratei maturati con le competenze del mese di gennaio 2024.

Conclude, quindi, per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

L'appellante, con nota del 9 novembre 2023, preso atto dell'avvenuta soddisfazione delle proprie richieste, ha anch'egli concluso per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

All'udienza pubblica del 23 novembre 2023, assente la parte appellante, quella appellata ha confermato le proprie conclusioni in atti e preso atto del concorde parere espresso dalla parte appellante, con nota del 9 novembre 2023, sulla richiesta dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

La causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Sul piano generale, come noto, produce cessazione della materia del contendere la sopravvenienza di qualsiasi situazione che elimini radicalmente la posizione di contrasto tra le parti e renda oggettivamente inutile la pronuncia del giudice su quanto forma oggetto della controversia (cfr. *ex plurimis*, Cass. civ. Sez. III, n.12253/1998).

Orbene, alla luce degli atti in giudizio e stante quanto dichiarato

da parte appellata, in merito all'avvenuto pagamento di tutto quanto dovuto, in favore dell'ex militare *omissis*, per il titolo di cui al giudizio in esame, il Collegio prende atto dell'avvenuto soddisfacimento delle pretese dell'appellante, così come anche espresso dall'appellante con la citata nota del 9 novembre 2023 e, di conseguenza, ritiene che sussistano i presupposti per dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, ai sensi dell'art. 110 c.g.c.

La declaratoria di estinzione del giudizio non dà luogo alla pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello promosso da *omissis* ed iscritto al n. **59974** del ruolo generale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, ne dichiara l'estinzione per cessazione della materia del contendere.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 novembre 2023.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

f.to Carmela de Gennaro

IL PRESIDENTE

f.to Massimo Lasalvia

Depositata in segreteria il 02/02/2024

IL DIRIGENTE

f.to Massimo Biagi